

D.M. 17 aprile 1998 (1).

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro **la cocciniglia di S. Josè "Comstokaspis perniciosa Comst."**.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria alla cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.);

Considerato che la cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) è un fitofago endemico in Italia ma molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo ed in Europa;

Rilevato che il fitofago non è più considerato un parassita da quarantena in Italia e nella Comunità europea;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di difesa qualora, in particolari condizioni ecologiche ed agroambientali, si verifichi una pericolosa diffusione del fitofago;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.);

Decreta:

1. La lotta contro la cocciniglia di San Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produttività o la sopravvivenza delle colture agrarie, ornamentali o forestali.

2. Le aree di cui all'art. 1 sono da individuare in:

- a) vivai di piante fruttifere destinate alla costituzione di frutteti, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- b) vivai di piante arbustive ornamentali, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- c) vivai di piante arboree destinate alla costituzione di colture specializzate da legno, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- d) frutteti abbandonati o piante ospiti del parassita trascurate e poste in situazioni tali da poter divenire fonte di pullulazione del fitofago.

3. La necessità degli interventi dovrà essere accertata dai servizi fitosanitari regionali i quali determineranno le aree contaminate e, secondo la gravità dell'infestazione, indicheranno i metodi per il controllo del fitofago o imporranno la distruzione delle piante colpite.

4. E' vietato il commercio, su tutto il territorio nazionale, di piante, parti di piante e legname infestati dal fitofago.

5. Il decreto ministeriale 18 maggio 1971 (2), citato nelle premesse, è abrogato.

6. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

7. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(2) Riportato al n. D/X.